



## Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 22 DEL 16/11/2018

Proroga dell'affidamento temporaneo mediante ordinanza contingibile ed urgente del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Barrafranca e conferimento in discarica autorizzata.

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto D.P. 555 del 13/04/2018, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Ottimale ATO 6 a cui appartiene anche il Comune di Barrafranca;
- il Commissario straordinario manifestava la difficoltà operativa ad intervenire efficacemente e tempestivamente per garantire la continuità del servizio e pertanto è stato richiesto ai sindaci una partecipazione attiva ed un impegno diretto dei Comuni;
- dalle diverse riunioni dei sindaci dei Comuni interessati, emergeva la necessità di adottare provvedimenti immediati volti alla garanzia della continuità del servizio onde scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria;
- successivamente, la soluzione, ancorché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva mediante la SRR Enna Provincia, non si concretizzava in dipendenza di oggettive difficoltà operative evidenziate anche per la mancata attivazione della società di scopo Ambiente & Tecnologie s.r.l., appositamente costituita;
- non essendo stato possibile nell'Ambito Territoriale Omogeneo individuare modalità operative e soggetto gestore che garantissero la gestione unitaria del servizio, i Comuni, e tra essi il Comune di Barrafranca, hanno evitato la sospensione e l'interruzione del servizio, emanando ordinanze previste dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 con le quali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 e degli artt. 15 e 19 della L.R. 19/2010, si è disposta l'esecuzione del servizio mediante affidamento a fornitori esterni;
- con propria ordinanza n. 6 del 10/05/2018 è stato affidato il servizio di igiene urbana alla ditta CO.GE.SI. S.r.l. per la durata di mesi con scadenza il 16/11/2018;

PRESO ATTO che:

- la procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana dell'ARO del Comune di Barrafranca è stata conclusa dall'UREGA di Enna mediante la formulazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della commissione di gara del 30/10/2018;
- le verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo alla Stazione Appaltante per tramite del RUP non sono ancora concluse e che pertanto

- non è stata ancora adottata la determina di aggiudicazione della gara in questione;
- il Comune di Barrafranca, nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione della gara settennale per l'attuazione dell'A.R.O. di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., con i limiti dell'urgenza e dell'incertezza determinatasi, è costretto a garantire la continuità della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità alle ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana,

VISTA l'Ordinanza n. 2/Rif del 28/02/2018, avente ad oggetto: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata."

VISTA l'Ordinanza n. 3/Rif del 08/03/2018, avente ad oggetto: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Integrazioni alla Ordinanza 2/Rif del 2/802/2018."

VISTO il Piano ARO trasmesso alla SRR con nota prot. 10697 del 18.10.2016 ed approvato dalla Regione siciliana per effetto dell'ordinanza n 2/rif. del 02.02.2017 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTI:

- gli accordi sindacali della provincia di Enna del 26 e 27 Giugno 2017 e interconfederali regionali del 6/8/2013;
- i poteri di vigilanza conferiti alla SRR Enna Provincia Ato 6, dalla legge regionale n° 9 dell'08.04.2010 e s.m.i.;
- la nota Prot. Gab. n. 2345 del 07/11/2018 (in prot.gen. 13435 del 08/11/2018) con cui è stata comunicata alla SRR la riconsegna del personale tecnico/amministrativo alla SRR;
- la nota prto. n. 1441 del 16/11/2018 assunta al prot. Gen. al n. 13917 del 16/11/2018 con cui il Presidente della SRR Enna Provincia ha riscontrato la suddetta nota, diffidando questo Comune a continuare ad impiegare il personale amministrativo per la quota spettante all'Ente, alle medesime condizioni previste nell'Ordinanza Sindacale precedente;

CONSIDERATO che:

- i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, essendo finalizzati soltanto a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, si configurano quali strumenti *extra ordinem* aventi carattere residuale;
- i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani sono tutt'ora costretti ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti atteso che il ritardo delle S.R.R. per l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio ha determinato un forte rallentamento nell'attuazione della legge regionale n. 9/2010 e nella gestione del servizio rifiuti, con conseguente frammentazione gestionale ed organizzativa in tutto il territorio regionale;
- nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella legge regionale n. 9/2010 i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;
- i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria per la tutela dell'ambiente e del territorio;

RILEVATO che

- la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica che potrebbe determinarsi con la interruzione del servizio di igiene ambientale, impone di dover provvedere al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del predetto servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale;
- non si ravvisano, allo stato attuale, ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, fatta salva l'adozione del presente provvedimento e ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento *extra ordinem*;

VISTA la Circolare interpretativa 5982/RIN del 22/04/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la precedente Ordinanza del Sindaco n. 6 del 10/05/2018 emessa in via contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, che per le stesse motivazioni si è sostituito all'autorità d'ambito, e che ha avuto efficacia fino alla risoluzione dell'emergenza igienico sanitaria.

VISTA altresì la nota del Presidente della SRR, prot. n. 434 del 26/04/2018, con cui viene comunicato il costo del personale amministrativo da impegnare in cantiere per la fornitura del servizio temporaneo per un importo totale di € 45.857,82 semestrali, relativamente ad un impiegato di 6° liv. con mansioni di ispettore a ore 28/sett., un impiegato di 4° liv. con mansioni di addetto gestione impianti a ore 30/sett. ed un un impiegato di 8° liv. con mansioni di responsabile tecnico a ore 18/sett.;

RICHIAMATE integralmente le criticità in materia di igiene e salute pubblica già evidenziate nella predetta ordinanza sindacale n. 63 del 09/10/2017 che in assenza del presente provvedimento si ripeterebbero;

RITENUTO che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 è dettato dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la situazione emergenziale che si è creata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;
- è stata svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitata, per cui si rende evidente, legittimo ed inevitabile il ricorso all'Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191 sopra citato, per procedere all'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in favore della Ditta miglior offerente come individuata e selezionata mediante la suddetta manifestazione d'interesse;
- per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per l'adozione di un nuovo provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 teso ad eliminare le gravi conseguenze di natura igienico sanitaria ed i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dall'attuale incertezza e discontinuità nella gestione della raccolta dei rifiuti;

VISTO l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 191, che disciplina l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

VISTI:

- l'art. 191, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192, comma 1, e l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 32 della L. 833/78, 40 della L.R. ti. 30/93 e 4 del D. dell'Assessorato Regionale della sanità del 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.Lgs. 267/200, ed in particolare, l'art 50 s.m.i.
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia:
- il vigente Statuto Comunale:

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di una Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per un periodo transitorio fino alla consegna del servizio all'Operatore Economico individuato nella proposta di aggiudicazione della commissione di gara dell'UREGA di Enna e comunque non oltre mesi uno (01) nelle more del completamento della procedura di aggiudicazione per l'affidamento settennale del servizio di igiene ambientale;

## O R D I N A

per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed al fine di dare continuità di gestione al servizio di raccolta rifiuti ed evitare l'insorgere di criticità igienico- sanitarie ed ambientali nel territorio comunale:

1. Prorogare gli effetti dell'ordinanza sindacale n. 6 del 10/05/2018 fino alla data di consegna del servizio di igiene urbana all'Operatore Economico individuato per lo svolgimento del servizio settennale e comunque entro la data del 16/12/2018;
2. Intervenire - nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione del servizio settennale per l'attuazione dell'A.R.O. di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. - nell'attività di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, per il periodo massimo di mesi uno, mediante affidamento ad impresa esterna, debitamente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ed alla White List territorialmente competente;
3. Affidare, in proroga ed in via interinale e provvisoria il predetto servizio, per la durata massima di mesi 1 (UNO), per un periodo compreso tra il 17/11/2018 e il 16/12/2018 del corrente anno, alla ditta CO.GE.SI. S.r.l. con sede legale in San Giuseppe Jato, via Pergole n. 3, P.Iva/cod. fisc. n. 06157270825 - individuata a seguito di manifestazione d'interesse conclusasi con verbali del 12/04/2018, del 13/04/2018 e del 20/04/2018 e riassunti nella relazione del Capo V settore in prot. int. n. 77 del 24/04/2018 - debitamente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali PA011672, già iscritta alla White List di Palermo con validità fino al 26/02/2019;
4. Precisare:

- che il suddetto affidamento ha per oggetto la gestione temporanea del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. ed assimilati così come previsto dal Piano d'Intervento A.R.O. istituito con Delibera G.M. n. 10 del 10/02/2014 e già approvato dagli organi competenti come stralciato nell'avviso di manifestazione d'interesse avviata con avviso pubblico del 27/04/2018 e secondo le prescrizioni legislative e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle ordinanze presidenziali 2/Rif del 28/02/2018 e 3/Rif del 08/03/2018.
  - che il suddetto affidamento ha carattere precario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, al perfezionarsi della procedura di aggiudicazione del servizio a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione;
5. La suddetta impresa dovrà utilizzare principalmente il personale operativo di cantiere della SRR Enna Provincia ed il personale amministrativo già in servizio presso la stessa società SRR già trasferito dalla suddetta Società d'ambito territoriale alla ditta CO.GE.SI. S.r.l. alle medesime condizioni giuridiche ed economiche. Il personale amministrativo dovrà essere impiegato secondo mansioni e monte orario come riportati nelle sopraccitate note;
  6. Dare atto che per effetto delle medesime condizioni economiche e giuridiche relative al costo del servizio e del personale tecnico/amministrativo stabilite nella precedente ordinanza 6/2018, ne deriva un impegno finanziario complessivo pari ad €. 106.641,20 escluso gli oneri di discarica a carico dell'Ente.
  7. Individuare quale isola ecologica provvisoria, in assenza del CCR, l'area con annesso capannone scoperto situata presso la sede Ex-Amandes di via Alcide De Gasperi, di cui la suddetta impresa dovrà assumere la gestione logistica con il personale assegnato secondo la disposizione di cui al precedente punto 5;
  8. La suddetta ditta, nello svolgimento del servizio affidato, è tenuta all'osservanza di quanto previsto nello stralcio del Capitolato Speciale d'Appalto già allegato all'avviso della manifestazione d'interesse, con specifico riguardo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 3/rif del 08/03/2018;
  9. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in questione ed ai costi del personale amministrativo in aggiunta al personale di cantiere troverà copertura nel bilancio comunale e sarà imputata al cap. 1736 del bilancio per l'esercizio 2018, spesa prevista per il pagamento del servizio raccolta rifiuti, a cui occorrerà aggiungere i costi che l'Ente dovrà sostenere per il conferimento in discarica dei rifiuti, differenziati e non;
  10. Autorizzare il Capo del V settore alla liquidazione e al pagamento degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti, differenziati e non, derivanti dalla fornitura del servizio in questione, demandando allo stesso l'assunzione del relativo impegno di spesa da imputare al cap. 1736 del bilancio esercizio 2018 con separati atti a carico dell'Ente;
  11. Confermare le seguenti figure per il procedimento relativo al servizio in affidamento:
    - Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Costa
    - Direttore dell'Esecuzione del Servizio: Dott. Santi Eugenio Diliberto
  12. Provvedere a trasmettere il presente atto ai Responsabili del I e V Settore per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni inerenti la verifica del controllo amministrativo e gestionale della spesa, ivi compresa l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  13. Provvedere a diffondere la presente ordinanza mediante forme di massima pubblicità previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

**AVVERTE**

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali.

### DISPONE

che, tramite il Servizi di Segreteria:

- il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme previste dalle leggi vigenti, ivi compresi i mezzi sopra indicati
- venga trasmesso per quanto di competenza:

al Presidente del Consiglio dei Ministri,  
al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare  
al Ministro della Salute  
al Ministro delle attività produttive  
al Presidente della Regione Siciliana  
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
al Responsabile del locale Comando di Polizia Municipale

ai Responsabili di I e V Settore del Comune ed al R.U.P. qui nominato  
alla Società SRR Enna Provincia ed al Commissario straordinario della stessa  
alla Società EnnaEuno spa in liquidazione  
alla ditta a cui è ordinata l'esecuzione del servizio in questione

- nonché, per opportuna conoscenza,  
al Prefetto di Enna  
al Comando della locale Stazione dei Carabinieri  
al Commissario del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Enna  
al Responsabile del Servizio Igiene pubblica di Barrafranca


### AVVISA

che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n° 104/2010, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale li 16/11/2018

**II SINDACO**

Prof. Fabio A. E. Accardi



COMUNE DI BARRAFRANCA

Durata di pubblicazione

dal 29.11.2018 al 04.12.2018 6

